



Comune di Podenzano

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Unico Tributi e Catasto Unione Valnure e Valchero

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

DEL CONTRIBUENTE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 41 in data 29/09/2020

INDICE

Art. 1	Principi generali	pag. 3
Art. 2	Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3	Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione	pag. 4
Art. 4	Avvio del procedimento	pag. 4
Art. 5	Disapplicazione del D.Lgs.vo n. 218/97	pag. 4
Art. 6	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	pag. 4
Art. 7	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 5
Art. 8	Contraddittorio con il contribuente	pag. 6
Art. 9	Atto di accertamento con adesione	pag. 6
Art. 10	Perfezionamento della definizione	pag. 7
Art. 11	Effetti della definizione	pag. 7
Art. 12	Riduzione della sanzione a seguito di accertamento con adesione	pag. 8
Art. 13	Riduzione della sanzione a seguito di adesione formale	pag. 8
Art. 14	Sanzioni escluse dalla riduzione	pag. 8
Art. 15	Decorrenza	pag. 8

REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 Principi generali

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/97 e dell'art. 52 del D.Lgs.vo n. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo i criteri del D.Lgs.vo 19/06/1997 n. 218 e successive modificazioni.
2. L'accertamento con adesione riconosce la necessità della collaborazione e del contraddittorio nel rapporto tra Ente e contribuente, sia per assicurare il giusto equilibrio tra la pretesa impositiva, da un lato, e i diritti del contribuente e la capacità contributiva, dall'altro, sia per essere in linea con le disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente. Garantisce inoltre una maggiore partecipazione del contribuente al procedimento, fornendo allo stesso informazioni o chiarimenti sulla propria posizione tributaria e gli consente di pervenire ad una definizione agevolata della materia del contendere. Sulla base di quanto previsto dalle norme sull'accertamento con adesione, l'Ente ed il contribuente, pervengono ad una determinazione concordata; ciò può avvenire, da un lato, su impulso dell'Ente, tramite l'emanazione di un invito a comparire in cui vengono indicati i periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento, o in seguito ad accessi, ispezioni o verifiche, dall'altro, per iniziativa del contribuente.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio non si estende agli atti di liquidazione. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli uffici il potere di accertamento e di rettifica.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4. L'ufficio, valutata la fondatezza di tutti gli elementi forniti dal contribuente in contraddittorio, per aderire all'accertamento con adesione, dovrà definire eventuali benefici derivanti dall'adesione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, la sua infondatezza od illegittimità, ha il potere - dovere di annullarlo nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 3 Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione

1. Competente alla definizione degli accertamenti è il Responsabile dell'ufficio preposto alla gestione del tributo cui l'accertamento si riferisce.

Art. 4 Avvio del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:

a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;

b) su istanza del contribuente:

- dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
- oppure
- prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.

Art. 5 Disapplicazione del D.Lgs.vo n. 218/97

1. Al presente regolamento non si applica l'art. 5-ter "Invito obbligatorio" del D.Lgs.vo 19 giugno 1997 n. 218".

Art. 6 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione:
 - del periodo di imposta e del tributo suscettibile di accertamento;
 - del giorno e del luogo della comparizione per la definizione dell'accertamento;
 - degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio, esposti sinteticamente.

2. L'invito a comparire è notificato o trasmesso mediante lettera raccomandata oppure con posta elettronica certificata. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno tre giorni prima della data stabilita, il rinvio dell'incontro. In tal caso l'ufficio procede a fissare una nuova data. Il rinvio può essere richiesto una sola volta, salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
3. Compete all'ufficio l'autonoma valutazione dell'esistenza dei presupposti per procedere alla definizione concordata; pertanto la trasmissione dell'invito prima della notifica di un avviso di accertamento non costituisce obbligo.
4. L'invito non comporta per il contribuente l'obbligo di presentarsi; l'inattività del contribuente non è sanzionabile e determina unicamente la perdita del diritto alla definizione concordata.
5. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari che il Comune può rivolgere ai contribuenti nell'esercizio della propria attività di accertamento, non costituiscono invito ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera di attivare il procedimento ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 6 può formulare analoga istanza, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni. Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale, prevista dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione a seguito di avviso di accertamento, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente o telematicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
6. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità l'ufficio può formulare l'invito a comparire in caso di istanza del contribuente non preceduta da avviso di accertamento. In tal caso l'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
7. Entro lo stesso termine l'ufficio comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza.

8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio, salvo impedimenti causa forza maggiore.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante, nonché dell'esito negativo del concordato.
11. La formulazione dell'invito a comparire non comporta per l'ufficio l'obbligo di pervenire alla definizione dell'accertamento. Gli elementi forniti dal contribuente e le ragioni emerse durante il contraddittorio devono però essere compiutamente valutati dall'ufficio. In caso di mancata adesione, infatti, nel verbale deve essere specificatamente motivato tenendo conto anche dei chiarimenti forniti e dei documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio. Si introduce l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento e della successiva mancata adesione.

Art. 8 Contraddittorio con il contribuente

1. In occasione di ogni incontro con il contribuente o un suo rappresentante, l'ufficio provvede ad una sintetica verbalizzazione delle operazioni svolte.
2. Nel verbale deve darsi atto dell'eventuale documentazione prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte a base della proposta di accertamento. Se il contribuente è rappresentato da un procuratore generale o speciale, copia della procura è acquisita agli atti del procedimento.

Art. 9 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione.
2. L'atto deve essere sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale e dal Responsabile del tributo.
3. Nell'atto di definizione dovranno essere indicati:
 - gli elementi e le motivazioni su cui si fonda la definizione, la liquidazione del tributo, interessi e sanzioni dovuti in seguito alla definizione;
 - le modalità di pagamento delle somme dovute, anche in forma rateale.

Art. 10 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, da eseguirsi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, dell'intera somma dovuta o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e la presentazione della garanzia di cui al comma 4 del presente articolo nel caso in cui la somma rateizzata sia superiore ad € 10.000,00.
2. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può versare quanto dovuto ratealmente, con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o con un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano € 50.000,00.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato al comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
4. In caso di pagamento rateizzato il contribuente dovrà prestare garanzia per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno. A norma del D.P.R. n. 633/1972 le garanzie possono essere presentate in titoli di Stato o in titoli garantiti dallo Stato, ovvero con fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.
6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia per il numero delle rate prescelte. L'ufficio rilascia quindi al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 11 Effetti della definizione

1. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
3. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 12 Riduzione della sanzione a seguito di accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 13 Riduzione della sanzione a seguito di adesione formale

1. Le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento d'ufficio sono ridotte a un terzo e comunque non inferiori ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e non formula istanza di accertamento con adesione e, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale, provvede al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Art. 14 Sanzioni escluse dalla riduzione

1. Sono escluse dalla riduzione le sanzioni che derivano dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia.
2. Sono altresì escluse dalla riduzione le sanzioni che derivano da violazioni formali o dalla mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio nell'esercizio dell'attività di accertamento.

Art. 15 Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2020.